

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4078

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disposizioni in materia di esenzione dalle imposte sul reddito per gli assegni di separazione e divorzio e istituzione del Fondo di mantenimento

Presentata il 17 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai fini di una effettiva e sostanziale equità fiscale e sociale è necessario prevedere maggiori esenzioni per quei soggetti la cui unica fonte di reddito è costituita dal contributo versato dal coniuge a titolo di mantenimento in caso di separazione o divorzio. Infatti la normativa vigente risulta di portata troppo esigua prevedendo che gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge, corrisposti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, nella misura stabilita da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

1) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li eroga;

2) costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente per il soggetto

che li percepisce e dunque sono soggetti ad imposizione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

Quindi, a differenza dei redditi da lavoro dipendente, gli assegni di mantenimento non beneficiano delle deduzioni e delle detrazioni specificamente previste per tali redditi.

La presente proposta di legge intende colmare tale lacuna prevedendo all'articolo 1 l'esenzione dalle imposte sul reddito degli assegni corrisposti per il mantenimento del coniuge in caso di separazione o divorzio. Nello specifico è previsto che l'esenzione operi al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) l'importo degli assegni non superi il triplo dell'importo stabilito per la pensione sociale il cui importo è pari, per

l'anno 2003, a 359 euro mensili; pertanto il limite di importo previsto per l'assegno annuo ammonta a 14.000 euro;

2) tali assegni costituiscano l'unica fonte di reddito del percipiente ad eccezione della eventuale proprietà, totale o parziale, dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale.

Tale misura dovrebbe dare luogo ad un minore gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari a 45 milioni di euro per l'anno in corso e a 48 milioni di euro annui a regime.

Con gli articoli 2 e 3 si provvede alla istituzione del Fondo di mantenimento avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto, con escussione ad opera dello Stato in danno dell'obbligato inadempiente, attraverso il sistema di riscossione tramite ruoli esattoriali.

La gestione del Fondo è attribuita alla Banca d'Italia sulla base di un'apposita convenzione da stipulare con il Ministero della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Esenzione dalle imposte sul reddito per gli assegni di separazione e divorzio).

1. È esente da qualsiasi imposta il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, fino ad un importo pari al triplo della pensione sociale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nel caso in cui gli assegni corrisposti per il mantenimento costituiscano l'unica fonte di reddito del percipiente ad eccezione della eventuale proprietà, totale o parziale, dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, al netto delle regolazioni debitorie ed in misura proporzionale, gli accantonamenti relativi ai Ministeri elencati alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Istituzione del Fondo di mantenimento).

1. È istituito presso la Banca d'Italia il Fondo di mantenimento, avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di

mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 1.

2. Il Fondo di mantenimento è gestito dalla Banca d'Italia sulla base di una apposita convenzione, da stipulare con il Ministero della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione determina le modalità di gestione e di amministrazione del Fondo, nonché i diritti e gli obblighi del gestore.

ART. 3.

(Funzioni del Fondo di mantenimento e doveri degli obbligati).

1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di mantenimento di cui all'articolo 1 devono versare la somma dovuta al gestore entro i cinque giorni che precedono la fine di ogni mese.

2. Il gestore versa la somma di cui al comma 1 all'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese successivo, prelevandola, in caso di inadempimento, dal Fondo di cui all'articolo 2.

3. Il gestore ha diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente e deve denunciare il caso all'autorità giudiziaria.

